CAMERA DEI DEPUTATI - SESSIONE DEL 1867

alla stima, quando il prezzo convenuto sia inferiore almeno di un quarto, importa che non vorrebbesi fare deduzione di passività, e che si dovrebbe pagare la tassa non più sul prezzo effettivamente pagato e netto del fondo, ma sul valore lordo di esso. Io non so se la Commissione, a ragione veduta, abbia voluto adottare cotale dizione ambigua od equivoca; anzi sospetto che sì, poichè vedo che per le successioni la stessa Commissione non intende fare detrazione dei debiti. Però nei trasferimenti a titolo oneroso non è possibile ammettere che la tassa debba pagarsi sul valore lordo del fondo, quale sarebbe il risultato dell'imposta multipla, è giusto, è necessario pagarsi invece sul prezzo netto, dedotto, cioè, il capitale dei pesi.

Pregherei il signor presidente ad invitare la Commissione ed il commissario regio per dichiarare se credono che mi fossi bene apposto nel presentare le suespresse osservazioni. Attenderò spiegazione adunque e mi riservo, al bisogno, di proporre un emendamento.

FINALI, commissario regio. Ieri l'onorevole Cancellieri diceva che le leggi debbono essere chiare, però qualche volta la mancanza della chiarezza non è nelle leggi, ma è nei chiosatori.

CANCELLIERI. Domando la parola.

FINALI, commissario regio. È nota quella sentenza che dice ehe i chiosatori sono

... come spade alle scritture Per render torti li diritti volti.

Ora, non può nascere alcun dubbio sul significato di quest'articolo 2: imperocchè è evidente che non è proposto che nel caso ci sia motivo legittimo di suspicione, vale a dire che vi sia motivo a ritenere che nella contrattazione si sia dissimulata una parte del prezzo, come spesso avviene per quella parte che si paga all'atto della stipulazione.

CANCELLIERI. Mi pare che non abbia avuto la fortuna di farmi intendere, poichè il commissario regio ha voluto trovare colpa nei chiosatori piuttosto che negli autori delle leggi.

Scusi, l'onorevole commissario regio, io sono costretto a dire che spesso tra noi gl'imbarazzi nella esecuzione delle leggi non provengono da sofisma dei chiosatori, ma dall'infelicità della redazione e della oscurità o ambiguità del testo. Frattanto spiegherò meglio le mie esservazioni.

L'ipotesi dell'articolo è questa: quando il prezzo convenuto è inferiore di un quarto al risultato del multiplo, allora si potrà ricorrere alla stima.

Ma badate, ho soggiunto io: si vende un fondo soggetto a lire 100 di peso annuale, il prezzo convenuto e pagato sarebbe 1000, come valore del fondo depurato di pesi. In questo caso il prezzo convenuto deve necessariamente essere inferiore al risultato del multiplo. perchè l'imposta rappresenta il valore lordo del fondo

senza deduzione di pesi afficienti. Perciò mi sembra che, qualora si volesse conservare il 2º articolo della Commissione, si dovrebbe esplicitamente riformare la dizione nel senso che il prezzo convenuto, unito al capitale dei pesi afficienti, fosse inferiore al risultato del multiplo. Qualora la redazione si fosse fatta in cotesti termini, non avrebbe avuto opportunità il commissario regio di citare i sofismi dei chiosatori.

Se non si accetta cotesta aggiunta esplicativa, proporrò un emendamento.

PRESIDENTE. Intende di proporre un emendamento? CANCELLIERI. Se non si accettano le mie raccomanlazioni.

CORSI, relatore. Come vede l'onorevole Cancellieri non sono in grado di consultare la Commissione, perchè, quantunque composta di diciotto membri, pochi sono i presenti.

Se l'onorevole Cancellieri volesse spiegare con maggiore chiarezza con un emendamento il suo pensiero, io, nel mio particolare, potrei accettarlo.

Ma se in genere dice che deve essere detratto tutto che vi possa essere di debiti, la cosa andrebbe tant'oltre, che non rimarrebbe più materia imponibile per il pagamento della tassa.

Tuttavia, ripeto, se l'onorevole Cancellieri vuol avere la bontà di formolare con esattezza il suo emendamento, nel mio particolare, non come Commissione, dirò se lo credo accettabile o no.

ACCOLLA. Le osservazioni presentate dal mio amico, onorevole Cancellieri, rilevano un principio di tutta evidenza.

Allorquando si tratta di una trasmissione di beni immobili a titolo gratuito, è mestieri vi sia una norma onde possa fissarsi il valore di essi, allorchè non risulta espressamente dalle viscere stesse del contratto, ovvero non vi siano dati equipollenti che conducano a poterlo determinare.

Però, laddove si conviene di un trasferimento di una proprietà immobiliare a titolo oneroso, in tal caso il prezzo è quello che viene determinato nel contratto medesimo sotto la influenza della libera concorrenza, ovvero il prezzo deriva ed è fissato dalla legge generale della domanda e della offerta, che è legge economica ed invariabile.

Se una legge fiscale, qual è appunto la tassa sugli affari, stabilisse un limite estremo di valore al di sotto del quale dovrebbe presumersi la frode, la libertà dei contraenti nelle sociali contrattazioni sarebbe distrutta, la legge immutabile della offerta e della domanda verrebbe sconosciuta, ed il fisco avrebbe il privilegio singolarissimo di farsi regolatore dei prezzi nelle contrattazioni che avvengono tra privati e privati

E notate, signori, che questo intervento del fisco, secondo l'emendamento del mio amico, l'onorevole Restelli, già accolto dalla Camera, potrebbe avvenire an-